

## Una questione contabile apparentemente secondaria nelle cessioni di azienda

### 1. I dati del problema e la soluzione proposta

La cessione d'azienda, sia nella forma di compravendita, che di conferimento, ha formato oggetto di approfondita analisi da parte di studiosi e di operatori economici, che hanno compiutamente descritto gli aspetti economici, giuridici e contabili dell'operazione nei confronti del cedente e del cessionario. In particolare, per quanto riguarda le scritture contabili che il cedente deve sviluppare con riferimento all'atto di cessione, vengono talora<sup>1</sup> segnalate alcune difficoltà: nel caso di vendita o di conferimento di un'azienda (o di un ramo aziendale dotato di autonomia contabile), occorre, come è noto, stornare tutti gli elementi attivi e passivi ad essa riferibili, mediante accreditamento delle attività ed addebitamento delle passività. Dal confronto fra il valore netto trasferito ed il corrispettivo pattuito (o il valore della partecipazione ricevuta in cambio) risulta il componente straordinario di reddito originato dall'operazione.

Per tutte le poste attive e passive costituite da valori numerati e finanziari, oppure da immobilizzazioni tecniche non sembra sussistere alcun problema di storno, mentre, per le sole voci relative al magazzino, vengono riscontrati dei problemi connessi con il fatto che, ordinariamente, in contabilità generale non esiste la rilevazione del cosiddetto "inventario permanente" e quindi nel corso dell'esercizio manca la registrazione del valore aggiornato delle rimanenze. Da ciò scaturisce l'impossibilità di accreditare il relativo conto e l'imbarazzo di chi deve registrare lo scorporo del sistema aziendale oggetto di compravendita.

Per uscire dall'*impasse*, vengono proposte<sup>2</sup> tre soluzioni:

- a) le rimanenze di magazzino relative all'azienda ceduta vengono registrate come se fossero dei ricavi di vendita al valore indicato nel contratto;
- b) per tale voce non viene registrato alcunché, lasciando così che il relativo importo confluisca all'interno del componente straordinario di reddito originato dalla cessione d'azienda;
- c) si procede come nel caso a), ma rilevando un "ricavo" di importo pari ai costi attribuibili al magazzino ceduto.

---

<sup>1</sup> LUCIO POLITO, *Economia delle operazioni straordinarie d'impresa*, Cedam, Padova, 2000, pag. 138

<sup>2</sup> RICCARDO PEROTTA — GIOVANNI MARIA GAREGNANI, *Le operatori di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 38 e pag. 104.

Si critica la soluzione a) poiché influenza il risultato ordinario d'esercizio con componenti (differenza tra costo del magazzino e valore contrattualmente attribuito ad esso) che, al contrario, dovrebbero incidere soltanto sulla plusvalenza o minusvalenza relativa all'operazione straordinaria. Neppure la soluzione b) viene ritenuta adottabile, in quanto, all'opposto, trascurando il "fenomeno rimanenze" modifica irrazionalmente il risultato straordinario della cessione e sottrae componenti positivi al risultato ordinario d'esercizio.

Dall'esame comparato si desume che l'unica possibile scelta è la c), che è "neutra" nella ripartizione del risultato d'esercizio tra area ordinaria e straordinaria, in quanto rileva un ricavo d'esercizio esattamente controbilanciato dal costo ad esso corrispondente. E' implicito che così operando si considera "il minore dei mali" l'aver comunque rappresentato in modo improprio l'operazione di cessione d'azienda, priva di un suo componente essenziale e l'aver fatto passare per un normale atto di gestione la dismissione dell'intero magazzino.

## 2. Analisi e osservazioni

Possiamo notare, però, che la proposta soluzione non è del tutto "indolore": è naturale che fra le voci di magazzino figurino, oltre ai prodotti finiti ed alle merci, anche materie prime, sussidiarie, accessorie, di consumo, nonché semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. L'averli inseriti in conto economico sotto la voce "ricavi" potrebbe compromettere seriamente la chiarezza del bilancio, tanto più che, in tal modo, viene artificiosamente aumentato il valore della produzione, mediante l'inserimento di voci che più correttamente dovrebbero essere accolte col segno negativo fra i costi di produzione.

Si deve inoltre osservare che è stato preso in considerazione il solo problema relativo al magazzino, mentre il fenomeno può riguardare (e normalmente riguarda) molte altre voci della situazione patrimoniale di cessione, quali, ad esempio, i risconti attivi e passivi. La contabilità generale, durante l'esercizio, non accoglie i valori di tali elementi, analogamente a quanto avviene per le rimanenze di beni, ma per essi sembra davvero improponibile ipotizzare una "separata vendita", così come viene fatto per il magazzino, cosicché non rimarrebbe che la soluzione b), la quale, tuttavia, viene riconosciuta inaccettabile e lo è sicuramente, anche per le considerazioni che seguono.

La causa di tutte le difficoltà rappresentate va ricercata nella diffusa opinione<sup>3</sup> secondo la quale, in caso di cessione o di conferimento d'azienda in corso d'anno,

---

<sup>3</sup> Oltre agli Autori citati, che implicitamente danno per scontata la mancanza di una chiusura dei conti, cfr. MATTEO CARATOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 133.

non è necessario per l'impresa cedente o conferente procedere alla chiusura di tutti i relativi conti. Il motivo addotto riguarda l'aspetto squisitamente giuridico, nel senso che "*...non occorre...la compilazione delle scritture di assestamento e chiusura e..la determinazione del risultato economico di periodo...in quanto non si ha la cessazione istantanea della società o dell'impresa*".

### 3. Una diversa prospettiva

Non tutti gli Autori<sup>4</sup>, però, concordano sull'assunto, che, come detto, si limita a considerare l'assenza di norme che impongano la redazione di un bilancio per la frazione di esercizio che precede l'operazione di vendita o di conferimento d'azienda. Si deve infatti riconoscere che, per poter contabilizzare correttamente e compiutamente l'operazione di scorporo, non si può prescindere dalla valutazione e rilevazione degli elementi del *capitale di funzionamento* relativo al complesso aziendale ceduto,  *riferito alla data in cui ha avuto effetto lo scorporo*, da confrontare con il corrispettivo della cessione (o il valore delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento).

Trattandosi di un evento assolutamente straordinario, il cedente deve rilevare il relativo componente straordinario di reddito, nel bilancio dell'esercizio nel quale esso si è verificato, alle voci E 20 o E 21 del conto economico.

Per il corretto calcolo della posta è necessario distinguere il risultato della gestione ordinaria svolta dall'azienda sino al momento della cessione, che deve confluire indistintamente nel reddito di periodo della cedente, dal componente straordinario ottenuto a seguito di tale operazione; ciò deve avvenire mediante la redazione di tutte le scritture di integrazione e rettifica per la determinazione della competenza economica. A titolo esemplificativo, occorre determinare la quota degli ammortamenti per il periodo di utilizzo dei cespiti, mediante la consueta scrittura con accredito ai rispettivi fondi, l'inventario di magazzino<sup>5</sup>, con la scrittura

*rimanenze di magazzino a variazione delle rimanenze*

quest'ultima, ovviamente, addebitata dell'importo relativo alle rimanenze iniziali, i risconti, con storno diretto ai rispettivi componenti di reddito, i ratei, gli accantonamenti a fondi rischi e spese future, e così via...

---

<sup>4</sup> Su DEZZANI, PISONI, PUDDU, *Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti*, Giuffrè Milano, pag. 558 e seg. si propongono le scritture di chiusura nel caso di cessione d'azienda; successivamente, però, trattando l'operazione di conferimento (ved. pag. 592), viene adottato il procedimento opposto e per le rimanenze di magazzino si suggerisce l'inserimento fra i ricavi, senza peraltro giustificare il diverso comportamento.

<sup>5</sup> Non si vede come ci si possa esimere dalla redazione dell'inventario - normalmente in contraddittorio fra le parti - che serve di base per il passaggio delle consegne.

A questo punto, nella contabilità del cedente appaiono tutti i valori degli elementi patrimoniali relativi al complesso ceduto, compresi, quindi, le rimanenze, i risconti, i ratei, i fondi ecc., aggiornati alla data di effetto della cessione, mentre i conti economici di reddito registrano tutti i costi ed i ricavi ordinati dell'azienda ceduta, aggiornati alla frazione di esercizio che precede la cessione.

È chiaro che, in queste condizioni, *non è assolutamente necessario procedere anche alla redazione di un conto economico infrannuale, né alla chiusura generale dei conti dell'azienda ceduta con distinta rilevazione dell'utile di periodo ad essa attribuibile*; tale risultato ordinario confluirà in modo indistinto nel reddito d'esercizio a fine anno, mentre sarà possibile lo storno di tutti i conti patrimoniali relativi a tutti gli elementi del complesso aziendale ceduto, aggiornati a valori di libro. La loro somma algebrica, confrontata con il corrispettivo della cessione, rappresenterà il componente straordinario di reddito depurato da tutti gli elementi di carattere ordinario.

La procedura che proponiamo consente di evitare un inconveniente che potrebbe sfuggire ad un primo esame della questione, ma che potrebbe provocare alcune serie conseguenze. Se non si procedesse alla rilevazione di tutte le rettifiche di costi relative alla determinazione della competenza economica del periodo che precede la cessione, risulterebbe impossibile una corretta valutazione al costo delle rimanenze di prodotti oggetto della cessione stessa, con la conseguenza *che pur valutando al costo i "ricavi" previsti dalla soluzione precedentemente indicata sotto la lettera c), non si eviterebbe di "inquinare" la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione con componenti di reddito della gestione ordinaria e caratteristica*.